

REGOLAMENTO (CEE) N. 3005/89 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 1989

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nel Regno Unito e in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽³⁾, il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della lira sterlina e la dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 27 settembre al 3 ottobre 1989, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2908/89 ⁽⁵⁾ della Commissione, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽⁷⁾, degli importi compensativi applicabili nel Regno Unito e in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 9 ottobre 1989; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XI del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal...
• Carni suine	0,747127	8 ottobre 1989	0,749992	9 ottobre 1989 •

Articolo 2

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal...
• Carni suine	197,943	8 ottobre 1989	199,422	8 ottobre 1989 •

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.